

IL QUARTIERE – Polo socio culturale Contratto di concessione spazi

Tra le parti

FONDAZIONE AMLETO BERTONI CITTA' DI SALUZZO con sede in Saluzzo – Piazza Montebello n. 1, avente codice fiscale 94031310041 e partita Iva 02681150047, pec fondazionebertoni@cert.unonet.it in persona del Presidente, Legale Rappresentante *pro tempore* Giordano Carlotta (nel prosieguo **FAB**)

e _____ nat* a _____ il _____

residente in _____ via _____

in qualità di legale rappresentante di _____

con sede in _____ via _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ Codice SDI _____

Pec _____ Telefono _____ e mail _____

(nel prosieguo **CONCESSIONARIO**)

Richiede la concessione d'uso dei seguenti locali della ex Caserma Mario Musso:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Percorso Mostra | <input type="checkbox"/> Scuderia Tematica | <input type="checkbox"/> Cortile "piccolo" |
| <input type="checkbox"/> Scuderia A | <input type="checkbox"/> Sala degli specchi | <input type="checkbox"/> Cortile "grande" |
| <input type="checkbox"/> Scuderia B | <input type="checkbox"/> Spazio giovani | <input type="checkbox"/> _____ |
| <input type="checkbox"/> Scuderia C | <input type="checkbox"/> Laboratorio | |

per lo svolgimento del seguente evento (titolo e breve descrizione – allegare eventuale materiale informativo)

per il periodo (indicare anche gli orari) _____

Per un importo concordato di € _____ (IVA esclusa), da corrispondere entro il _____

Il Concessionario richiede emissione di

- Scontrino fiscale Fattura elettronica

Con la firma del presente modulo entrambe le parti accettano le condizioni del contratto allegato (n. 4 pagine, 9 articoli) oltre che dell'informativa privacy in calce a tale contratto.

Saluzzo, li _____

Il CONCESSIONARIO

per la FONDAZIONE AMLETO BERTONI

All. 1 - Contratto di utilizzo

Art. 1 Modalità di presentazione della domanda

- a) La richiesta di concessione d'uso degli spazi della ex Casema Mario Musso, compilata in ogni sua parte (non verranno prese in considerazione domande parzialmente compilate), va indirizzata al presidente della Fondazione Amleto Bertoni e consegnata a mani alla segreteria della FAB in piazza Montebello 1 a Saluzzo negli orari d'ufficio o inviata via e-mail a eventi@fondazionebertoni.it
- b) La richiesta si intende accolta in casi di risposta positiva da parte della FAB e in seguito alla consegna del modulo controfirmato.

Art. 2 Accettazione delle domande e stipula del contratto di concessione d'uso

- a) Verificata la disponibilità dei locali e/o delle strutture, il Cda della Fab si esprimerà sull'accoglimento della domanda e ne informerà prontamente il richiedente.
- b) Entro 7 giorni dalla comunicazione di cui sopra il concessionario dovrà effettuare il sopralluogo di cui al punto 4) del presente regolamento e provvedere alla stipulazione del contratto d'uso.
- c) L'annullamento o il rinvio della manifestazione dovranno essere comunicati entro 20 giorni lavorativi prima della manifestazione a mezzo mail a eventi@fondazionebertoni.it (in caso di rinvio la nuova data proposta dovrà essere valutata secondo le disponibilità degli spazi e delle strutture).

Art. 3 Modalità di concessione dei locali

- a) Gli spazi vengono concessi in uso libere da tramezzature e/o allestimenti, salvo diversa indicazione pervenuta. Per ogni eventuale fornitura di servizio e/o attrezzatura (a titolo esemplificativo il noleggio dell'impianto audio e/o l'intervento di un operatore per l'utilizzo dell'impianto audio) la Fab produrrà specifico preventivo di spesa.
- b) Allestimenti e disallestimenti dovranno essere effettuati immediatamente prima e dopo l'evento (un giorno prima e il giorno dopo le date dell'evento), salvo necessità particolari e specifici accordi.
- c) Il concessionario dovrà essere totalmente autonomo nella gestione dell'area. Eventuali servizi di guardiana e/o presidio dovranno essere preventivamente richiesti e ne verrà fatturato il relativo costo.
- d) Il giorno dell'allestimento i locali verranno concessi in uso puliti e dovranno essere riconsegnati allo stesso modo. La pulizia nei giorni di durata del contratto è a carico del associazione/ente/azienda ospitata

Art. 4 Sopralluoghi

- a) Verrà effettuato un sopralluogo obbligatorio prima della stipula del contratto di concessione d'uso ed uno successivamente allo svolgimento della manifestazione.
- b) Altri sopralluoghi che si rendessero necessari al concessionario a fini meramente organizzativi potranno essere concordati con la FAB e dovranno comunque svolgersi, previo appuntamento, durante l'orario di apertura degli uffici.

Art. 5 Autorizzazioni

Eventuali autorizzazioni per la manifestazione sono a carico e sotto la totale responsabilità del concessionario.



IL QUARTIERE
CASA DELLA PARTECIPAZIONE



Città di Saluzzo

Art. 6 Obblighi dell'utilizzatore

- a) Non possono essere eseguiti interventi sull'impianto elettrico esistente. Ogni eventuale variazione dovrà essere concordata ed autorizzata dalla FAB. Nel caso di variazioni saranno imputati al concessionario i costi di modifica e successivo ripristino.
- b) E' fatto divieto assoluto di manomettere, modificare, utilizzare impropriamente, disattivare, anche momentaneamente, gli impianti delle luci di emergenza, per la rilevazione incendi e gli impianti audio per l'evacuazione dei locali in caso di incendio e relativa diffusione sonora.
- c) Qualunque intervento di modifica, integrazione delle attrezzature esistenti nelle sale, variazioni dell'impiantistica generale, o riassetto della sistemazione degli spazi e/o strutture in ordine alle modalità di presenza del pubblico dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata sulla scorta di adeguata e motivata documentazione (a firma di tecnico abilitato in caso norme vigenti lo richiedano); richiesta di agibilità e oneri conseguenti dipendenti alle modificazioni succitate sono totalmente a carico del concessionario.
- d) Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle manifestazioni devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
- e) E' assolutamente vietato ingombrare con espositori, stand o strutture, anche facilmente rimovibili, i vani di accesso ed i vani delle uscite di sicurezza delle sale e degli spazi.
- f) Non è, in alcun caso, possibile fumare all'interno dei locali.
- g) La FAB declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti dell'utilizzatore.
- h) La FAB non risponderà di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi nonché di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.
- i) La responsabilità per eventuali danni arrecati ai locali, agli spazi ed alle attrezzature, fisse e mobili, per l'uso o durante il montaggio o smontaggio degli allestimenti sono a carico del concessionario e dovranno essere garantiti da idonea polizza assicurativa.
- j) Tutti i materiali di allestimento posti in opera dal concessionario dovranno essere di materiale ignifugo e comunque conformi al dettato di legge.
- k) Il concessionario è tenuto al rispetto di regolamenti e disposizioni di pubblica sicurezza (in particolare Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, le Linee Guida della Regione Piemonte in materia di gestione degli eventi ed il D.lgs 81/2008).
- l) Il concessionario dovrà munirsi di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione.
- m) In nessun modo FAB potrà essere definita organizzatore dell'evento né potrà essere ritenuta responsabile in tale veste nei confronti di terzi; il concessionario assumerà piena responsabilità, ivi compresa la responsabilità civile verso i terzi, impegnandosi a manlevare FAB in relazione a qualsivoglia somma corrisposta ovvero richiesta a titolo di risarcimento danni derivanti dalla manifestazione organizzata all'interno delle aree concesse in uso.
- n) Il concessionario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni in conformità a quanto stabilito nel verbale n. 1/2014 redatto dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Saluzzo:
 - i. Per l'attività di pubblico spettacolo all'interno di entrambe i cortili, la disposizione delle sedie dovrà soddisfare le prescrizioni di cui al titolo terzo del D.M. 19/08/1996;



IL QUARTIERE
CASA DELLA PARTECIPAZIONE



Città di Saluzzo

- ii. Per la manifestazione all'interno del cortile d'onore la disposizione delle sedie dovrà essere posta in modo tale da non ostruire la sezione di passaggio che sfocia su piazza Montebello;
 - iii. Nel caso in cui vengano utilizzate strutture quali palchi, tribune, e quant'altro sia riconducibile allo stazionamento di pubblico o artisti, prima dello stazionamento dovrà essere prodotta documentazione attestante il corretto montaggio e collaudo;
 - iv. Qualora durante la manifestazione di pubblico spettacolo vengano utilizzati strutture tipo layer, americane, torri faro e quant'altro dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno prot. n. 1689SG205/4 del 1 aprile 2011;
 - v. All'atto delle manifestazioni di pubblico spettacolo il service dovrà fornire all'organizzatore dichiarazione di corretta posa e compatibilità degli impianti usati per la manifestazione con allaccio alla linea d'utenza a disposizione della manifestazione;
 - vi. Tutte le vie di esodo dovranno essere sgombrare da qualunque ingombro che ne possa ridurre la sezione di passaggio e l'altezza di passaggio (larghezza minimo 1,20 ed altezza minimo 2m);
 - vii. Per le mostre-esposizioni (di natura artistica) che si svolgono all'interno dei locali tutte le uscite di sicurezza che presentano verso di apertura contrario al senso di esodo dovranno essere mantenute in posizione aperta e prevedere un sistema di ancoraggio che blocchi tale posizione (posizione aperta);
 - viii. Tutte le finestre che servono da ventilazione dovranno essere prive di eventuali tendaggi e schermature che ne limitano o impediscono quella che è la corretta ventilazione all'interno del locale;
 - ix. Durante le diverse manifestazioni dovrà essere garantita la comunicazione ai fini dell'esodo attraverso la struttura scolastica (porte aperte);
 - x. Durante la manifestazione dovrà essere identificato un responsabile della sicurezza che verifichi i requisiti di cui al titolo XVIII del D.M. 16/08/1996 in termini di gestione dell'emergenza;
 - xi. Durante la manifestazione dovranno essere presenti un numero non inferiore a tre addetti alla lotta antincendio in possesso di attestato ai sensi del D.M. 10.03.1998;
 - xii. In prossimità dei palchi e dei quadri elettrici dovranno essere disposti un numero non inferiore a tre estintori portatili da 6 kg del tipo a polvere e/o a Co2;
 - xiii. In prossimità dei palchi dovrà essere disposto idoneo transennamento a delimitazione del palco, nei confronti del pubblico, posta ad una distanza non inferiore a metri 2 dal palco;
- o) Il concessionario ha l'onere di istruire la pratica di commissione comunale di vigilanza ove necessario ovvero nel caso in cui l'attività svolta non sia ricompresa nelle fattispecie previste ed autorizzate dal verbale n. 1/2014 redatto dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Saluzzo.
- p) Il concessionario sarà garante del non superamento del numero massimo di persone previste in ogni locale e/o spazio esterno.



IL QUARTIERE
CASA DELLA PARTECIPAZIONE



Città di Saluzzo

- q) L'osservanza di norme di carattere sanitario (es. norme di contenimento del contagio Covid-19 - controllo greenpass) o di altre norme non previste dal contratto, è responsabilità del concessionario.
- r) Per tutto quanto non specificato nel presente contratto, la responsabilità è del concessionario.

Art. 7 Revoca della concessione

La FAB si riserva la facoltà di revocare le concessioni già rilasciate in caso di violazioni di norme di legge o norme del presente regolamento.

Art. 8 Pagamenti

In pagamento dell'importo previsto dal contratto dovrà essere effettuato al 50% alla firma dell'accordo e il saldo al termine dell'utilizzo o in intera soluzione al momento della firma. Eventuali allestimenti aggiuntivi richiesti dal concessionario saranno da computarsi a parte e verranno fatturati insieme all'affitto.

Art. 9 Disdetta

In caso di disdetta nei 20 giorni precedenti l'inizio della concessione verrà applicata una penale pari al 20% del prezzo pattuito

Art. 10 Logo Fondazione Amleto Bertoni

Il logo FAB potrà essere utilizzato solo previa autorizzazione scritta da parte della presidenza FAB.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dal professionista affidatario ai fini del presente contratto verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e dell'esecuzione del contratto medesimo.

L'interessato potrà rivolgersi alla FAB per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il conferimento dei dati si rende necessario per dare esecuzione al presente contratto.

Il titolare del trattamento è la Fondazione Amleto Bertoni, con sede legale in Saluzzo, Piazza Montebello, 1.

Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email dopo@aesseservizi.eu).